



**Tribunale Ordinario di Milano**  
**Sezione QUINTA CIVILE**

**N. R.G. 18402 / 2021**

Il Tribunale, nella persona della giudice, Orietta Stefania Micciché,  
a scioglimento della riserva assunta l'11 novembre 2021 nella causa  
promossa ex art. 702 bis c.p.c. da:

Zara Italia S.r.l., Bershka Italia S.r.l., Oysho Italia S.r.l., Pull&bear Italia  
S.r.l., Massimo Dutti Italia S.r.l., Zara Home Italia S.r.l., Stradivarius Italia  
S.r.l. con gli avv. Alessandro Limatola (C.F.: LMTLSN70D20F839L) e  
Giuseppe Summo (C.F.: SMMGPP72C07G812I)

**RICORRENTI**

contro

ITX Italia S.r.l. (C.F. 11209550158) con avv. Marco Albanese (C.F.  
LBNMRC62A02F205P)

**CONVENUTA**

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso ex art. 702 bis Genyalclean, Movimental Service, Line Cline,  
Loginord, Mercialdue e Servilost S.r.l. hanno chiesto la condanna di Zara  
Italia S.r.l., Bershka Italia S.r.l., Oysho Italia S.r.l., Pull&bear Italia S.r.l.,  
Massimo Dutti Italia S.r.l., Zara Home Italia S.r.l., Stradivarius Italia S.r.l.  
al pagamento – in via solidale di euro 190.158,56 – a titolo di rimborso  
delle somme versate dalle ricorrenti in favore di lavoratori concretamente  
impiegati presso le società resistenti.





Hanno in particolare affermato: che le resistenti avevano loro affidato in appalto servizi vari (pulizia dei negozi; scarico e carico della merce; gestione della logistica di magazzino); che i lavoratori delle appaltatrici e subappaltatrici avevano sollevato contestazioni sindacali in relazione alle quali erano stati raggiunti accordi conciliativi; che il 13 maggio 2019 avevano sottoscritto con le società resistenti un accordo in forza del quale le resistenti si impegnavano ad accollarsi il 50% del debito derivante dal perfezionamento degli accordi tra le società ricorrenti appaltatrici, le cooperative subappaltatrici e i lavoratori -al punto M dell'accordo-; che in conseguenza delle conciliazioni sottoscritte con i lavoratori da maggio 2019 a febbraio 2020 (nella misura di euro 43.112,32 versati da Genyalclean, euro 39.254,82 da Movimental Service, euro 18.095,65 da Line Cline, euro 71.303,15 da Loginord, euro 14.548,00 da Mercialdue ed euro 3.843,73 da Servilost) avevano corrisposto ai lavoratori la somma di euro 380.317,12.

Si è costituita ITX Italia S.r.l. quale successore nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, facenti capo alle società resistenti ed estinte in seguito a riorganizzazione societaria.

La resistente ha contestato nel merito la fondatezza della pretesa delle ricorrenti e ha, comunque, preliminarmente eccepito l'incompetenza del Tribunale Ordinario di Milano in forza della clausola compromissoria pattuita dalle parti. In particolare la resistente ha richiamato la clausola n. 20 dell'accordo 13 maggio 2019 secondo la quale "tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale di Milano, da un collegio di tre arbitri nominati in conformità a tale Regolamento, fermo





restando che le Società e le Cooperative ed il sig. Roberto Picena nomineranno un unico arbitro e le società Committenti l'altro arbitro, provvedendo i due arbitri alla designazione del Presidente, secondo le previsioni del citato regolamento.”

L'eccezione preliminare di ITX è fondata. La clausola compromissoria sottoscritta dalle parti devolve agli arbitri “tutte le controversie derivanti dal presente contratto”.

Le ricorrenti agiscono evidentemente in forza dell'accollo assunto dalle società resistenti (Zara Italia S.r.l., Bershka Italia S.r.l., Oysho Italia S.r.l., Pull&bear Italia S.r.l., Massimo Dutti Italia S.r.l., Zara Home Italia S.r.l., Stradivarius Italia S.r.l.) con l'accordo 13.5.19 e alle pattuizioni di tale contratto occorre interamente rifarsi.

Le contestazioni in proposito svolte dalle ricorrenti non sono convincenti visto che non è stato chiarito a quale diverso rapporto obbligatorio dovrebbe essere riferita la pretesa creditoria azionata, nè il rinvio al Regolamento della Camera arbitrale di Milano - riguardando esclusivamente la procedura applicabile - può in alcun modo incidere sulla obbligatorio della pattuizione sottoscritta e dunque della devoluzione ad arbitri della controversia.

In definitiva il tribunale deve dichiarare la propria incompetenza, dovendo essere la presente controversia decisa in sede arbitrale.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta e per questa ragione con riduzione dei compensi per le fasi di trattazione e decisionale

p.q.m.





il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, visto l'art. 702 ter c.p.c.

1. dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano per essere la controversia soggetta a giudizio arbitrale
2. condanna Genyalclean, Movimental Service, Line Cline, Loginord, Mercialdue e Servilost S.r.l. in persona dei legali rappresentanti pro tempore in solido tra loro a rifondere a ITX Italia S.r.l. le spese di giudizio liquidate ex D.M. 55/14 in complessivi € 7.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA .

Si comunichi.

Milano, 16/11/2021

• La giudice  
*Orietta Micciche'*

Arbitrato in Italia

